



PROPOSTA DI LEGGE N. 12/9^A DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SANDRO PRINCIPE RECANTE:

“ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DELLE CAPPELLE - SACRO MONTE DI LAINO BORGO”.

RELATORE: NAZZARENO SALERNO

**IL DIRIGENTE
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE
F.TO NAZZARENO SALERNO**

RELAZIONE

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di valorizzare il Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo.

A poca distanza dal centro abitato di Laino Borgo, su un colle in aperta campagna, sorge il complesso delle Cappelle, unica ed eccezionale espressione di quel fenomeno cinquecentesco che va sotto il nome di Sacri Monti e che interessò estese aree italiane ed europee.

Il fenomeno nacque nel XVI secolo dall'esigenza di riproporre, in zone più accessibili di quanto lo fosse la Terra Santa, una meta di pellegrinaggio sostitutiva, che consentisse a quanti non potevano raggiungere la Palestina di farsi un'idea dei Luoghi Santi e di meditare sugli eventi narrati dai Vangeli. Il desiderio di un pellegrinaggio in Terra Santa viene, per così dire, surrogato dal pellegrinaggio al Monte Sacro.

Il complesso di Laino Borgo, denominato Santuario di Santa Maria dello Spasimo o delle Cappelle, rappresenta l'unico esempio di Sacro Monte non solo in Calabria, ma in tutto il territorio italiano centro-meridionale.

Il nome di Santuario delle Cappelle gli deriva dalle semplici costruzioni fatte edificare, a partire dal 1557, da Domenico Longo, cittadino di Laino, di ritorno dalla Terra Santa. Le Cappelle rievocano, anche attraverso raffigurazioni pittoriche, i principali luoghi sacri di Gerusalemme e furono dedicate al Santo Sepolcro, alla Natività a Betlemme, alla Buca della SS. Croce sul Calvario, alla Pietra dell'Unzione, all'Ascensione di Gesù sul Monte degli Ulivi, alla Sepoltura di Maria SS.ma ed a Santa Maria dello Spasimo.

Si tratta, pertanto, di un complesso monumentale, unico nel Mezzogiorno, oggi quasi sconosciuto, che, per le sue caratteristiche storiche, architettoniche e culturali merita, invece, di essere valorizzato.

A tal fine, la presente proposta di legge prevede la istituzione di un fondazione che, promossa dalla Regione Calabria, vede presenti i- soggetti pubblici e privati allo stato interessati, ma aperta a tutti coloro che volessero dare un contributo di partecipazione e finanziario.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove l'istituzione della "Fondazione Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo", di seguito denominata fondazione, persona giuridica con sede presso la casa comunale di Laino Borgo.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del pellegrinaggio autoctono, di valorizzare i percorsi di fede lainigeni, il pregio storico, architettonico, artistico e culturale dell'unico Sacro Monte dell'Italia meridionale.
2. La fondazione promuove con le altre istituzioni interessate l'inserimento del sito del patrimonio dell'UNESCO.

Art. 3

(Patrimonio della fondazione)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
 - a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dai fondatori nonché da ulteriori incrementi diretti ad accrescere il patrimonio;
 - b) da conferimenti, donazioni di beni mobili ed immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere da parte dei fondatori, di altri enti pubblici e soggetti privati;
 - c) dai contributi versati dai fondatori;
 - d) dai proventi derivanti da qualsiasi attività svolta dalla fondazione.

Art. 4

(Costituzione e attività della fondazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale compie gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della fondazione e per l'adesione della Regione Calabria come socio fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.

2. Alla costituzione della fondazione partecipano con la qualifica di soci fondatori:
 - a) la Regione Calabria;
 - b) il Comune di Laino Borgo;
 - c) la Diocesi di Cassano allo Jonio;
 - d) il Centro Internazionale di Studi “La Gerusalemme di Laino” con sede in Laino Borgo al vico dei Vitelli.
 - e) l’Università degli Studi della Calabria.
3. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della fondazione è conforme alle norme di legge in materia e alle finalità della presente legge.
4. Le modalità di partecipazione della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati nel consiglio di amministrazione sono indicate nello Statuto della fondazione.
5. L’attività della fondazione è definita sulla base di un programma triennale approvato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio di amministrazione della fondazione.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

1. La fondazione è amministrata da un consiglio d’amministrazione, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Sono membri di diritto del consiglio d’amministrazione:
 - a) il Presidente pro-tempore della Regione Calabria, o un suo delegato;
 - b) il Sindaco pro-tempore del Comune di Laino Borgo, o un suo delegato;
 - c) il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano Ionio, o un suo delegato;
 - d) il Presidente pro-tempore del Centro internazionale di studi “La Gerusalemme di Laino”, o un suo delegato;
 - e) il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Calabria o un suo delegato.

Art. 6

(Comitato scientifico)

1. Secondo il disposto di cui al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, la programmazione delle attività della fondazione è curata da un comitato scientifico composto:

- a) dal Sindaco del Comune di Laino Borgo o un suo delegato;
- b) dal Presidente del Centro internazionale di studi “La Gerusalemme di Laino”, con sede in Laino Borgo, o un suo delegato;
- c) dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Calabria, o un suo delegato;
- d) da due eminenti studiosi della materia designati dal Magnifico Rettore dell’Università degli studi della Calabria.

Art. 7

(Rapporti istituzionali)

1. La fondazione instaura rapporti istituzionali con le amministrazioni dei Sacri Monti dell’Italia settentrionale, con le fondazioni, enti ed istituzioni che perseguono analoghe finalità.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.